

Art. 350 Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie

¹ Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l'ha rilasciato fornisce all'obbligato, su domanda dell'avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l'adempimento. L'avente diritto riceve copia della notificazione.

² Decorso infruttuosamente tale termine, l'avente diritto può chiedere che il giudice dell'esecuzione proceda.
